

Die einzige weitere Stelle, die der Vf. zum Thema *de existimatione* aus lib. 1 anführt, D. 48.19.26, gehört eher zu « *de honoribus* ». Andererseits wären D. 48.2.19; D. 48.3.12; D. 48.10.15; D. 29.5.2 und weitere Stellen aus dem fünften Buch auf die *ratio materiae* zu untersuchen. Vertrauen wir nämlich der Inskription, so verlieren wir bei einer ersten Übersicht alles Vertrauen in eine auch nur summarisch sinnvolle Gliederung des Werkes selbst i.S. der einleitend genannten *genera cognitionum*. Zumindest in der Einleitung zu lib. 1 müsste man Lenel und den Vf. korrigieren. Dementsprechend dürfen wir auch nicht von einer tieferen Bedeutung der Kategorienbildung in D. 48.19.28 pr. ausgehen, wie Lenel bereits schreibt.

Im Verhältnis von ziviler zu strafrechtlicher *cognitio* stellt der Vf. drei Beziehungen fest. 1) Die bislang privaten Delikte werden mehr und mehr *extra ordinem* strafrechtlich verfolgt. 2) Sofern eine Tat straf- und zivilrechtliche Konsequenzen haben soll, kann sie derselbe Magistrat verhängen. 3) Es entstehen Schemata der Priorität in der Untersuchung des strafrechtlichen oder zivilen Tatbestandes, ja sogar der Präjudizialität. Hier wie sonst ist zu bewundern, was der Vf. in der Interpretation der Texte zur Lösung der behandelten Sachfragen beiträgt. Was aber war die juristische Leistung Cs.?

Im V. Kapitel soll eine Übersicht über die Verwendung der objektiven Rechtsquellen bei C. gegeben werden. Das Ergebnis ist nicht überraschend: Prävalenz der kaiserlichen Constitutionen, Fehlen von Hinweisen auf die Jurisprudenz (ausgenommen D. 5.1.36.1), Berufung auf lokale Gewohnheiten. Der Vf. sieht auch darin einen Beleg der Ursprünglichkeit und Unabhängigkeit Cs. in seinem juristischen Denken. C. habe die kaiserlichen Constitutionen in wissenschaftlicher Absicht gesammelt, nicht nur aus praktischen Erwägungen. Liegt aber in der Originalität Cs. (erwägen wir nur die schwachen Ansätze der Verarbeitung des Stoffes) nicht die Naivität eines kleinen, phantasielosen Geistes, der über wenige äusserliche Schemata im ersten Buch nicht hinauskommt? Hier hat der Vf. Callistrat wohl überschätzt.

Im ganzen gesehen ist die Arbeit zu begrüßen. Die Schwächen ergeben sich fast zwangsläufig aus Callistrat selbst, sofern man ihn richtig einschätzt, und aus der literarischen Tradition.

WALTER SELB

#### SPUNTI SUL METODO DI GIULIANO.

1. Se le ricerche dedicate dal Bund al metodo di Salvio Giuliano (BUND E., *Untersuchungen zur Methode Julians* [Köln - Graz 1965] p. XI - 206) dovessero essere giudicate dalle considerazioni conclusive formulate dall'a. (p. 178 ss.: « *Ergebnisse und Ausblicke* »), vi sarebbe da dire che il suo è un brutto libro. Ma fortunatamente, ove si accantonino quelle pagine, oltre tutto inutili, e piene comunque di affermazioni arbitrarie e inaccettabili, il resto dell'opera (che rappresenta poi l'essenza del lavoro svolto dal giovane romanista) è pregevole. La ricerca, anche se limitata, costituisce un buono, anzi ottimo esempio di accuratezza esegetica

e di penetrazione critica. Un utile e saldo punto di partenza per ulteriori, peraltro indispensabili, allargamenti ed approfondimenti.

2. Il proposito del Bund sarebbe stato, in partenza, di accertare se Salvio Giuliano ebbe un metodo proprio di trattazione dei problemi giuridici, e quale. Proposito indubbiamente legittimo, che però ha dovuto cedere il campo (v. p. 4) ad un programma necessariamente assai più limitato: quello di identificare i metodi adottati da Giuliano nel trattare di un caso con riferimento ad un altro. Più precisamente: quali furono le « anknüpfende Denkformen » del nostro giurista? E a quest'uopo l'a., prendendo in esame tutta la palinogenesi leneliana di Giuliano, con l'aggiunta delle *quaestiones* di Africano, ha cominciato col formulare un diligente catalogo (vedilo a p. 184 ss.) dei « casi » collegati tra loro, nei testi giulianei, mediante un riferimento di appoggio dell'uno all'altro.

Sulla base di questo catalogo sono condotti i quattro capitoli, in cui l'opera (a parte l'introduzione e le conclusioni) si articola. Un primo capitolo (p. 10 ss.) dedicato ai collegamenti tra soluzioni di casi di specie (con esclusione, dunque, dei collegamenti tra o con regole astratte). Un secondo (p. 28 ss.) dedicato ai rapporti di simiglianza, di eguaglianza, o di dissimiglianza tra fattispecie. Un terzo (p. 97 ss.) dedicato all'uso del procedimento analogico. Un quarto (p. 122 ss.) dedicato all'uso del procedimento di *fictio*. Non tutto il materiale del catalogo è utilizzato in questa parte analitica, ma solo quello che all'a. è parso maggiormente significativo.

Seguire l'a. nei particolari della sua trattazione non è, naturalmente, possibile, perchè si tratterebbe di discutere tutta la lunga serie di fitte esegesi. E' tuttavia possibile, anzi doveroso testimoniare che si tratta di esegesi minuziose e accurate, anche se talvolta appannate (come è, del resto, tendenza delle ultime generazioni di romanisti) da un radicale, se non addirittura preconcepito, conservatorismo. A giustificazione di quest'ultimo rilievo, si legga, una per tutte, l'esegesi critica dedicata a D. 28.6.31 (Iul. *sing. ambig.*), che si conclude, manco a dirlo, con l'affermazione della genuinità anche di questo testo pasticciato e con l'accettazione della tesi, vecchia ma non doma, secondo cui le ingenuità che in esso si riscontrano sarebbero da attribuire al fatto che il *liber singularis de ambiguitatibus* fu opera giovanile (non infantile?) di Salvio Giuliano.

Quanto ai risultati di queste ricerche, ovviamente essi non sono molti. Non poteva essere diversamente, dati i molteplici limiti che l'a. si è imposto. Tra le affermazioni più interessanti, segnalerò la rivalutazione di « *similis, similiter* » e del procedimento per similitudini ed eguaglianze (che la critica ancora dominante tende ad attribuire ai postclassici) ed il rilievo che Giuliano fece sì ricorso all'analogia, ma saltuariamente, sporadicamente, insomma non « planmäßig ».

3. Resta da giustificare il giudizio negativo sulle considerazioni conclusive. Non mi sembra difficile.

Primo: l'a., pur essendo perfettamente cosciente dei molti limiti della sua indagine, ciò nonostante ritiene di poter formulare conclusioni generali sul metodo di Giuliano e sulla sua personalità di giurista. Secondo: l'a., pur basando queste conclusioni sulla carriera di Giuliano, accetta senza discutere la *communis opinio*

in proposito (quella basata sulla nota epigrafe di Puppit), licenziando in tronco, nel giro di una succinta e non aggiornata nota di riferimento (p. 2 nt. 3), la diversa opinione, sia pure inaccettabile, manifestata e difesa in proposito da chi scrive (da ultimo, in *Labeo* 5 [1959] 67 ss.). Terzo: a prescindere da quanto sopra, l'a. (v. special. p. 183), attribuisce la gran parte delle opere « buone » di Giuliano, nonchè il carattere teorico-pratico del suo argomentare, a quella prima fase della sua carriera (o perlomeno della carriera risultante dall'epigrafe di Puppit) in cui egli sarebbe stato questore, redattore dell'*edictum perpetuum* e membro del *consilium principis*, non ancora impegnato da rilevanti cariche pubbliche; cioè le assegna, se ho capito bene, allo stesso periodo in cui (o agli inizi del quale) egli avrebbe scritto anche il cattivello (« giovanile ») *liber singularis de ambiguitatibus*. Quarto: « Man wird daher nicht fehlgehen, wenn man diesen Tätigkeiten die prägende Wirkung auf Julians Denkweise zuschreibt und seinen Ort in der Typologie der juristischen Mentalitäten in der Nähe der Stelle sucht, die heute der Angehörige der Ministerialbürokratie in leitender Stellung einnimmt ».

Giuliano « ministeriale »? Che delusione.

ANTONIO GUARINO

#### LE « AUCTIONES » PRIVATE.

It is surprising, in view of the general agreement of scholars that the auction played an important part in the ordinary life of Rome, that the literature on the subject should be relatively small. Though there are fairly numerous literary references and allusions and the valuable discoveries of Pompeii and the *lex metalli Vipascensis*, juristic sources, however are scanty; and this no doubt largely explains why — apart from Talamanca's more broadly conceived *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico* — Thielmann's work may fairly be regarded as the first modern monograph specifically devoted to the Roman auction (G. T., *Die römische Privatauktion, zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht* [Berliner Juristische Abhandlungen, Band 4, Berlin 1961] p. 229) The work is subtitled, « zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht », a fitting recognition of the important — indeed, as the work reveals, crucial — part played in the developed auction by *argentarii*. It is the role of the banker which is the central theme of the book.

The general form of the developed auction is fairly clearly visible from literary sources and well-presented in the book under discussion (p. 48 f). Intimation of a projected auction would be given by public announcement by a *praeco* and advertisement (*proscriptio*). The proceedings would take place usually in an auction hall (*atrium auctionarium*), under the auspices and control of an *argentarius* who was responsible for the arrangements and conditions of sale — the grant of credit, possible delivery of goods before payment, etc. The *praeco* was again prominent at the actual auction, putting up the lots for sale, soliciting bids and eventually knocking down the lot, by *addictio*, to the successful bidder. The sale would be